

# COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

- P r o v i n c i a d i N o v a r a -  
Piazza Martiri n. 3

Tel.0321-996124

Codice fiscale e **Partita Iva:** 00383120037

## REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023

(Art. 20, comma 1 TUSP)

### 1. Quadro normativo

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23.9.2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.L.gs. 175 del 19.08.2016) sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Il comma 3 prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti

comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- Partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- Partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell'impresa.

## **2. Provvedimenti del Comune di Vaprio d'Agogna relativi alle precedenti ricognizioni**

Il Comune di Vaprio d'Agogna con **deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 30 marzo 2016** ad oggetto: “APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI A SEGUITO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ( ART 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014)” approvava la relazione sui risultati conseguiti, previsti dall' art. 1 comma 612 della legge 190/2014, dando atto che l'Ente deteneva solo quote di società la cui appartenenza era prevista obbligatoriamente dalle leggi (Leggi regionali).

In seguito il Comune di Vaprio d'Agogna, con **atto del Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2017** ad oggetto: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.” approva la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 28-12-2018** ad oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE” il Comune di Vaprio d'Agogna ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al

31.12.2017, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

**Partecipazioni dirette**

|                      |         |              |
|----------------------|---------|--------------|
| ACQUA NOVARA VCO SPA | 0,1479% | Mantenimento |
|----------------------|---------|--------------|

Quindi, con **deliberazioni del Consiglio Comunale n.36 18/12/2019, n. 42 del 30/12/2020 n. 30 del 29/12/2021, n. 32 del 16/12/2022 e n. 33 del 20/12/2023** veniva approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021, ed al 31/12/2022.

**3. Ricognizione annuale al 31.12.2023 (analisi dell'assetto complessivo delle società di cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette)**

Con riferimento all'adempimento di cui all'art. 20, comma 1, del TUSP, si elencano di seguito l'assetto complessivo delle società di cui l'Ente detiene partecipazioni.

**Partecipazioni dirette:**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Acqua Novara VCO S.p.a. | 0,1479% |
|-------------------------|---------|

Di tale partecipazione si allegano le relative schede di rilevazione, come da modello trasmesso dal MEF e si evidenzia come non ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP per una razionalizzazione delle stesse.

Le schede relative ai rappresentanti non vengono elaborate in quanto l'Ente non ha componenti all'interno degli organi di amministrazione e controllo delle Società.

**Partecipazioni indirette: nessuna**

Non si ritiene possa essere oggetto di revisione la società Utility Alliance del Piemonte, dal momento che trattasi di una società partecipata da Acqua Novara VCO S.p.A., che è una società partecipata, ma non controllata dal Comune di Vaprio d'Agogna.

.....

## Censimento annuale delle partecipazioni

Con riferimento all'adempimento di cui l'art. 17 del D.L. n.90/2014 saranno comunicate -tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro ai fini del censimento annuale delle partecipazioni, le seguenti partecipazioni dirette:

|   |       |
|---|-------|
| CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE               | 0,52  |
| CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI         | 0,21% |
| C.I.S.S. BORGOMANERO                              | 1,4%  |
| ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA "PIERO FORNARA" | 0,12% |

e indirette (tramite Acqua Novara VCO S.p.A.):

- UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE 0.008 %.